



COMUNE di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 52 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **18:30** presso la Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DE VINCENZI Luigi - Sindaco	Si
2	REMBADO Daniele - Vice Sindaco	Si
3	PASTORINO Marisa - Assessore	Si
4	AMANDOLA Francesco - Assessore	Si
5	VAIANELLA Maria - Assessore	Si
	TOTALE PRESENTI	5
	TOTALE ASSENTI	0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo TREVISANO.

DE VINCENZI Luigi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997, il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO, altresì, l'art 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che al bilancio di previsione siano allegati *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

RITENUTO di dover provvedere in merito per l'esercizio finanziario 2021;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario dell'esercizio di riferimento e prevede, altresì, che detto termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che:

- l'art. 106 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, da parte degli Enti Locali, al 31 gennaio 2021;
- il D.M. dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha nuovamente differito tale termine al 31 marzo 2021;

- il D.L. 22.03.2021, n. 41, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio al 30 aprile 2021;

VISTO l'art. 1, comma 816, della L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale introduce il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto “Canone Unico”), che sostituisce, a decorrere dal 2021, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 837, della L. 27.12.2019, n. 160, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, istituisce il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto “Canone mercatale”);

RICHIAMATA la disciplina inerente il Canone mercatale, contenuta nei commi da 837 a 845 del succitato art. 1 della L. n. 160/2019;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 838, della L. 27.12.2019, n. 160, il quale precisa che “Il canone, di cui al comma 837, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone, di cui al comma 816, e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 15.12.1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti, di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27.12.2013, n.147.”;

CONSIDERATO che il Canone Unico (Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria) ed il Canone mercatale, disciplinati dai predetti commi 816-847 della L. n. 160/2019) hanno efficacia dal 1° gennaio 2021, con contestuale decadenza dei previgenti canoni e tributi e delle relative tariffe:

- a) canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- b) imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
- c) TARI giornaliera, nei casi di occupazioni temporanee;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data odierna, con la quale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 52 e 62 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale”;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, che, testualmente, recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a*

quello conseguito dai canoni e dai tributi, che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

RITENUTO, quindi, necessario, deliberare le tariffe, in modo tale da mantenere il gettito, relativo al nuovo canone, sostanzialmente inalterato, rispetto a quello raggiunto con i previgenti prelievi, garantendo così gli equilibri di Bilancio, nei limiti della disciplina di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 18.02.2020, con la quale sono state confermate, per l'esercizio finanziario 2020, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvate negli anni precedenti;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18.02.2020, con la quale sono state confermate, per l'esercizio finanziario 2020, le tariffe del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), approvate negli anni precedenti;

VISTI i commi 826 e 827 del succitato articolo 1 della L. n. 160/2019, con i quali sono stabilite le tariffe standard, rispettivamente annua e giornaliera, del nuovo Canone Unico patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 del medesimo art. 1 della L. n. 160/2019, con i quali sono stabilite le tariffe di base, rispettivamente annua e giornaliera, del "Canone mercatale";

ATTESO che, in base a quanto stabilito dal comma 843 del succitato art. 1 della L. n. 160/2019, *"I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe, di cui al comma 842, frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente."*

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 8.438 abitanti, per cui le tariffe standard e le tariffe di base sopra menzionate risultano essere le seguenti:

- tariffa standard/di base annuale (art. 1, commi 826 e 841, della L. n. 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard/di base giornaliera (art. 1, commi 827 e 842, della L. n. 160/2019): 0,60 euro;

DATO ATTO che i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria, da applicarsi alla tariffa standard, annua o giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento Comunale, sono indicati nell'Allegato n.1 alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che la tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dall'Allegato n. 2;

ATTESO che i coefficienti moltiplicatori, relativi alle varie tipologie di occupazione del suolo pubblico, da applicarsi alla tariffa standard, annua o giornaliera, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento Comunale, sono indicati nell'Allegato n. 3 alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

ATTESO, altresì, che con riferimento al canone mercatale, i coefficienti moltiplicatori, relativi alle varie tipologie di occupazione, da applicarsi alla tariffa di base, ai sensi di quanto disposto dall'art. 61 del Regolamento Comunale, sono indicati nell'Allegato n. 4 alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, per garantire la parità di gettito rispetto ai previgenti prelievi, stante il frazionamento obbligatorio della tariffa giornaliera con calcolo a ore e l'applicazione, sempre obbligatoria, di una riduzione del 30% del canone dovuto per le occupazioni mercatali aventi carattere ricorrente e cadenza settimanale, occorre applicare alla tariffa di base giornaliera, di cui all'art. 1, comma 842, della L.n.160/2019 un aumento del 25%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 843, della medesima L. n. 160/2019;

DATO ATTO che, dall'applicazione dei suddetti coefficienti alla tariffa standard/di base, di cui ai commi 826, 827, 841 e 842, del succitato art. 1 della L. n. 160/2019, si ottengono le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come risultanti dai prospetti allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTE le tariffe proposte e le maggiorazioni previste per particolari fattispecie, di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione (Allegati n.1, n. 2, n. 3 e n. 4);

DATO ATTO che la determinazione dei coefficienti moltiplicatori e delle relative tariffe, così come l'applicazione di aumenti e maggiorazioni tariffarie, previsti dalla legge o dal Regolamento, è stata effettuata con l'obiettivo di garantire, per quanto possibile, l'invarianza di gettito, attenendosi, contestualmente, ai vincoli imposti dalla nuova normativa;

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone, previsti dal Regolamento, possono essere differiti per motivate esigenze;

VISTA la circolare 2/DF del 22.11.2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, i Comuni, che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO, pertanto, di approvare i coefficienti e le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, a decorrere dal 01 gennaio 2021, di cui agli allegati prospetti;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi dal Segretario Comunale, Dirigente dell'Area Economico-finanziaria, Dott. Vincenzo Trevisano;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno 2021, i coefficienti e le relative tariffe, nonché le maggiorazioni, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, così come risultanti dai prospetti allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati n.1, n.2, n.3 e n.4);

2. di DISPORRE l'aumento del 25% della tariffa di base giornaliera, di cui all'art. 1, comma 842, della L. n. 160/2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 843, della medesima L. n. 160/2019;

3. di DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti, relative alle seguenti entrate: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente alle occupazioni temporanee, Tari giornaliera;

4. di DISPORRE che, per l'anno 2021, il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

Canone di esposizione pubblicitaria

Per canoni annui, di importo inferiore o pari ad Euro 1.500,00, il versamento va effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2021.

Per canoni annui, di importo superiore ad Euro 1.500,00, il versamento va effettuato in 4 rate, con scadenza:

1^ e 2^ rata 31.07.2021;

3^ rata 30.09.2021;

4^ rata 31.12.2021.

Canone sulle pubbliche affissioni

Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Per canoni annui, di importo inferiore o pari ad Euro 516,45, il versamento va effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2021.

Per canoni annui, di importo superiore ad Euro 516,45, il versamento va effettuato in 4 rate, con scadenza:

1^ e 2^ rata 31.07.2021;

3^ rata 30.09.2021;

4^ rata 31.12.2021.

Canone mercatale

Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso, qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore o pari ad Euro 250,00, deve essere corrisposto in un'unica soluzione, entro il 31.07.2021.

Qualora l'importo dovuto sia superiore ad Euro 250,00, il versamento va effettuato in 4 rate, con scadenza:

1^ e 2^ rata 31.07.2021;

3^ rata 30.09.2021;

4^ rata 31.12.2021.

5. di DARE ATTO che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di Previsione 2021-2023;

6. di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione dedicata;

7. di TRASMETTERE, in elenco, l'adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

8. di DICHIARARE, con successiva, unanime favorevole votazione, resa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di rispettare le scadenze per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DE VINCENZI Luigi

IL Segretario GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Vincenzo TREVISANO